

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**40 / 2025 del 05/02/2025**

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON ASST DI CREMA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON ASST DI CREMA - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 allegato 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". La modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenda (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di

strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST di Crema, nota prot. n. 1396 del 09.01.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per

patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Crema e Rivolta d'Adda dell'ASST di Crema o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST di Crema si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST di Crema, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Crema dell'ASST di Crema o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST di Crema stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che l'accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST di Crema nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST di Crema riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA

sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e l'ASST di Crema, con sede legale in Crema (CR), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ai Presidi di Crema e Rivolta d'Adda dell'ASST di Crema o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST di Crema nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Crema e Rivolta d'Adda dell'ASST di Crema o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'ASST di Crema si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a

- provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST di Crema, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Crema dell'ASST di Crema o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST di Crema stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - l'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'ASST riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Cremona di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema (di seguito per brevità	
	ASST), con sede legale in Crema (CR) Largo Ugo Dossena 2, C.F./P.	
	IVA 1629350198, nella persona del suo legale rappresentante pro	
	tempore, dott. Alessandro Cominelli, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	PREMESSO CHE	
	<ul style="list-style-type: none"> l'ASST di Crema, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema dei presidi ospedalieri di Crema e Rivolta d'Adda; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito 	
		<i>Pagina 1 di 11</i>

al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine l'ASST dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo predisposta e attiva.

- la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi

Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

- la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti;

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo

dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione;

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Crema e Rivolta d'Adda dell'ASST di Crema o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST di Crema sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a

disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Crema dell'ASST di Crema o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

La Direzione Medica dei Presidi dell'ASST di Crema predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche, l'ASST mette a disposizione, quale referente sanitario, il Dott. Giovanni Viganò di cui ai recapiti telefonici 338-4955130.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale 4ZBWHB.

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2027 fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/01/2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST di Crema nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST

protocollo@pec.asst-crema.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità dell'ASST. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, l'ASST nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alessandro Cominelli

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alessandro Cominelli

Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>	Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB				
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Reparto</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Pronto Soccorso</i>	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/



ASST DI CREMA

ALLEGATO TECNICO

NOVEMBRE 2024

Pag. 1 a 6

TIPOLOGIA AZIENDALE

La ASST di Crema è stata ufficialmente costituita con decorrenza 1° gennaio 2016 con DGR X/4496/2015 a cui ha fatto seguito il Decreto Direttore Generale Welfare n. 11962 del 31 dicembre 2015 avente per oggetto le prime determinazioni in merito al trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO.

L'ASST di Crema è un Ente con personalità giuridica pubblica avente autonomia imprenditoriale, che svolge le funzioni legislativamente assegnate di tutela e promozione della salute dei cittadini e della collettività. Il bacino di utenza prevalente è l'Area Nord della Provincia di Cremona sostanzialmente corrispondente al Distretto Socio-Sanitario di Crema della ex ASL della Provincia di Cremona.

La L.R. n. 23/2015, istituendo l'ASST di Crema, ha stabilito che l'ASST comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL di Crema.

I provvedimenti amministrativi conseguenti hanno confermato tale impostazione:

- il Decreto DGS n. 7362 del 14/09/2015 nell'allegato A, alla scheda relativa all'ATS della Val Padana conferma la suddetta indicazione;
- la DGR n. X/4496 del 10/12/2015 avente per oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Crema" richiama e conferma l'ambito territoriale indicato nella L.R. n. 23/2015.

L'ASST di Crema, pertanto, ingloba la precedente AO di Crema (958) (eccezion fatta per il Distretto soresinese assegnato all'ASST di Cremona) e le attività erogative del Distretto di Crema dell'ex ASL di Cremona (dal 01/01/2017 comprensive anche dell'attività di vaccinazione).

Con la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 Regione Lombardia ha inteso riformare l'assetto complessivo soprattutto per uno sviluppo più incisivo del territorio.

CONTESTO E STRUTTURA AZIENDALE

L'Asst di Crema afferisce all'Agenzia Tutela della Salute (ATS) Val Padana, insieme all'Asst di Mantova e all'Asst di Cremona.

L'ATS Val Padana, nata ai sensi della L.R. 23/2015 dalla fusione delle due ex ASL di Cremona e di Mantova, comprende n. 177 Comuni, per un totale di 756.130 abitanti (Fonte ISTAT al 01/01/2022). È articolata per effetto della L.R. n. 22/2021 in 6 Distretti, di cui di seguito si specificano le composizioni e le ASST di afferenza:

Distretto di Cremona: 156.113 abitanti, 48 Comuni, ASST di Cremona

Distretto di Crema: 160.469 abitanti, 48 Comuni, ASST di Crema

Distretto di Mantova: 155.846 abitanti, 14 Comuni, ASST di Mantova

Distretto Casalasco – Viadanese: 82.358 abitanti, 27 Comuni, ASST di Mantova

Distretto Alto Mantovano: 109.623 abitanti, 21 Comuni, ASST Mantova

Distretto Basso Mantovano: 93.894 abitanti, 19 Comuni, ASST Mantova

Il contesto demografico del Territorio della ASST di Crema riveste alcune peculiarità di rilievo ed interesse nella programmazione e realizzazione dei servizi sanitari.

Infatti, il territorio della ASST si identifica in buona sostanza con il Distretto di Crema della ex ASL della Provincia di Cremona.

La Direzione strategica aziendale è così articolata:

- Direzione generale
- Direzione sanitaria
- Direzione amministrativa
- Direzione sociosanitaria

ASSETTO DI ACCREDITAMENTO

L'assetto organizzativo è declinato nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) approvato con DGR n. XI/6962 del 19/09/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio sanitario Territoriale (ASST) di Crema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e smi, come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021", e consultabile sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.asst-crema.it>.

La ASST di Crema per l'erogazione dei servizi si articola in *Polo ospedaliero* e *Polo territoriale*.

Il Polo Ospedaliero della ASST di Crema è coerente con la classificazione di DEA di Primo livello (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) ai sensi del DM 70/2015.

La ASST di Crema concorre alla erogazione delle prestazioni sanitarie con la presenza di tutte le specialità previste dal DEA di primo livello. Inoltre, la ASST di Crema ha funzioni superiori al DEA di primo livello per la presenza della SC Chirurgia Vascolare, della SS Radiologia Interventistica, per la SS Terapia sub intensiva Respiratoria e per la SS Stroke Unit.

Il Polo Ospedaliero è pienamente integrato nelle reti clinico-sanitarie del SSR: in particolare partecipa al SSEm gestendo direttamente tutti i trasporti secondari; il presidio di Crema è dotato di elisuperficie abilitata al volo notturno. Partecipa alle Reti STEMI (infarto acuto), alla Rete ICTUS, alla Rete Regionale delle Emorragie delle alte vie digestive come Centro di terzo livello dei riferimenti Regionale, alla Rete Trauma.

Il *Polo Ospedaliero* è articolato in:

- Presidio Ospedale Maggiore di Crema
- Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d'Adda
- Presidio Sanitario Cure Sub Acute di Soncino
- Poliambulatori Specialistici:
 - Poliambulatori di Crema e Rivolta d'Adda (presso le sedi ospedaliere)
 - Poliambulatorio di Castelleone
 - Poliambulatorio di Soncino
- Servizio di Medicina di Laboratorio: rete dei punti prelievo

Afferiscono al Polo Ospedaliero:

- 5 Dipartimenti Gestionali (Area Emergenza Urgenza, Area Medica, Area Chirurgica, Area delle Riabilitazioni, Area Cardio cerebrovascolare)
- 1 Dipartimento Funzionale Interaziendale (Oncologico – Capofila Asst di Cremona)
- 23 Strutture Complesse
 - CARDIOLOGIA
 - CHIRURGIA GENERALE
 - CHIRURGIA VASCOLARE
 - MEDICINA GENERALE – MAU
 - NEUROLOGIA
 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA
 - OTORINOLARINGOIATRIA
 - PEDIATRIA
 - UROLOGIA
 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
 - NEFROLOGIA DIALISI
 - GASTROENTEROLOGIA
 - ONCOLOGIA MEDICA
 - PNEUMOLOGIA

- LABORATORIO DI ANALISI
- PRONTO SOCCORSO
- RADIOLOGIA
- RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
- RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
- RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
- RIABILITAZIONE DELLE DIPENDENZE

Si contano inoltre 4 Strutture Semplici Dipartimentali (Breast Unit, Day Surgery, Centro trasfusionale SIMT e Anatomia Patologica), e 29 Strutture Semplici Sanitarie.

Strutture in staff alla Direzione Sanitaria

- 2 Strutture Complesse (Direzione Medica di Presidio, Farmacia Ospedaliera)
- 3 Strutture Semplici (Medicina Legale, Produzione galenica - compounding, Gestione attività ambulatoriale presidi periferici).

Il *Polo Territoriale* è articolato in un distretto (Distretto di Crema) che svolge l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area delle attività dell'assistenza distrettuale, include il Dipartimento della salute mentale, della disabilità e delle dipendenze, oltre ai Dipartimenti funzionali di cure primarie e della prevenzione.

La rete territoriale dell'ASST interviene sulle seguenti macroaree:

- Cure territoriali (Cure Primarie /Protesica - Area della valutazione multidimensionale – Prevenzione)
- Area interventi alla famiglia – Attività consultoriale
- Area delle Dipendenze/SerD
- Attività medico legali per finalità pubbliche (attività accertativa, certificativa e necroscopica)

Si articola in:

- Distretto Cremasco con Centrale Operativa Territoriale (COT), 2 Case della Comunità (Cdc di Crema e Rivolta d'Adda), 2 Ospedali di Comunità (Rivolta d'Adda, Soncino).

Afferiscono al Polo territoriale:

- 1 Dipartimento Gestionale (Dipartimento della salute Mentale)
- 3 Strutture Complesse
 - PSICHIATRIA
 - S.E.R.D
 - N.P.I.A
- 1 Struttura Semplice Dipartimentale (Psicologia Clinica)
- 2 Dipartimenti Funzionali (Prevenzione, Cure Primarie)
- 1 Dipartimento Funzionale Interaziendale (Cure Palliative – Capofila ASST di Mantova)

Strutture in staff alla Direzione Socio Sanitaria

- 3 Strutture Complesse:
 - CURE PRIMARIE
 - ADI UCP-DOM CURE PALLIATIVE
 - VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE
- 1 Strutture Semplice (Consultorio)

RICAVO DELLA PRODUZIONE

Il ricavo della produzione dell'ASST Di Crema al 31/12/2023 è così suddiviso:

- Ricoveri:	50.338.047 €
- Ambulatoriale:	27.384.009 €
- Psichiatria:	2.381.658 €
- Sub-Acuti:	1.741.916 €
- Neuropsichiatria infantile:	1.315.437 €
- Cure Palliative:	879.635 €
- Screening:	507.180 €

DOTAZIONE POSTI LETTO ACCREDITATI AL 31/12/2023

DIPART.	CREMA	POSTI LETTO			POSTI TECNICI		
		ORD	D.H.	D.S.	BIC	MAC	TECNICI
CARDIOCER	CARDIOLOGIA	23	1			1	
CHIRURGICO	CHIRURGIA GENERALE	50		4	2		
CARDIOCER	CHIRURGIA VASCOLARE	8		1	2		
MEDICO	MEDICINA	38				2	
MEDICO	MEDICINA MAU	12					
CARDIOCER	NEUROLOGIA	21				2	
CARDIOCER	STROKE	6					
CHIRURGICO	OCULISTICA	2		1	2		
CHIRURGICO	ORTOPEDIA	35		2	2		
CHIRURGICO	OSTETRICIA	36	1		1	1	
CHIRURGICO	OTORINOLARINGOIATRIA	18		2			
MEDICO	PEDIATRIA	19				2	
SAL. MENT.	PSICHIATRIA	8	1				
CHIRURGICO	UROLOGIA	20		2	1		
DEA	RIANIMAZIONE	8					
DEA	ANEST. E TERAPIA ANTAL.	0				2	
CARDIOCER	UNITA' CORONARICA	6					
CARDIOCER	NEFROLOGIA	4				1	
MEDICO	GASTROENTEROLOGIA	12	1			2	
MEDICO	ONCOLOGIA	18	4			8	
MEDICO	PNEUMOLOGIA	24	1			3	
MEDICO	UTIR	5					
	SOLVENTI (chiuso)	15					
	DIALISI						14
	NIDO						20
	CPS - CRA						8
	CENTRO DIURNO						10
	TOTALE	388	9	12	10	24	52
		409				86	
DIPART.	RIVOLTA D'ADDA	ORD	D.H.	D.S.	BIC	MAC	TECNICI
RIABILITAZ.	RIAB. RESPIRATORIA	20				1	
RIABILITAZ.	RIAB. DIPENDENZE	15				3	
RIABILITAZ.	RIAB. CARDIOLOGICA	20				1	
RIABILITAZ.	RIAB. NEUROMOTORIA	20				1	
RIABILITAZ.	RESID. LEGGERA						8
	CAL						6
	TOTALE	75	0	0	0	6	14
		75				20	
DIPART.	SONCINO	ORD	D.H.	D.S.	BIC	MAC	TECNICI
MEDICO	SUB ACUTE	22					
MEDICO	OSPEDALE DI COMUNITA'	19					
	TOTALE AZIENDALE	504	9	12	10	30	66
		525				106	

ATTIVITA'

ATTIVITA' DI RICOVERO	2023
N° RICOVERI ORDINARI	11.108
N° RICOVERI DAY HOSPITAL	1.824
N° RICOVERI SUBACUTI	230
N° PARTI	611

ATTIVITA' AMBULATORIALE	2023
N° PRESTAZIONI TOTALI	2.401.219

ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	2023
N° ACCESSI	57.560

ATTIVITA' CONSULTORI	2023
N° PRESTAZIONI	4.144

ATTIVITA' SERD	2023
N° PRESTAZIONI	22.220

IL PERSONALE

RUOLO	DIPENDENTI	SOMMINISTRATI	LIBERI PROFESSIONISTI	MEDICI CONVENZIONATI	SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
SANITARIO Dirigenza Medica	234		32	37	3

SANITARIO Dirigenza non Medica	31				
PROFESSIONALE Dirigenza	3				
TECNICO Dirigenza	1				
AMMINISTRATIVO Dirigenza	9				
TOTALE SPTA	44	0	0		

SANITARIO Comparto	767	10	42		
TECNICO Comparto	74	7			
AMMINISTRATIVO Comparto	168	6	2		
SOCIOSANITARIO Comparto	154	5			
TOTALE COMPARTO	1163	28	44		

TOTALE	1441	28	76	37	3	TOTALE COMPLESSIVO 1585
---------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	--